



Repubblica Italiana

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

Rep. N° 4632

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E TRASPORTO SCOLASTICO**

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di agosto, nella residenza Comunale, avanti a me, dott. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Terracina, sono comparsi i signori:

a) Dott. Ing. Alfredo Sperlonga, nato a Terracina (LT), il 16.03.1974, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terracina, C.F. e Partita IVA 00246180590, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile settore Trasporti giusta disposizione prot. n° 29792/U del 07.06.2011 con la quale è stato prorogato l'incarico conferito il 17.01.2011 n° 8/Gen., di Posizione Organizzativa, demandando l'esercizio temporaneo della funzione vicaria di Dirigente nell'ambito della responsabilità nei settori di competenza, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

b) Pompili Antonio, nato a Palombara Sabina (RM) il 22.02.1937, in qualità di Presidente consiglio direttivo, in nome, conto, vece ed interesse del CONSORZIO TRASPORTI ITALIANI - CO.TR.I., con sede a ROMA (RM) Via Antonio Fontanesi n° 24 - cap. 00155 - C.F. e Partita Iva: 06178791007 di seguito nel

~~presente atto denominato semplicemente APPALTATORE.~~

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io  
Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di  
legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

**PREMESSO**

- che, con deliberazione di Giunta comunale n.747 del 07.12.2010,  
così come rettificata con Deliberazione di G.C. n. 761 del  
16.12.2010 e con successiva Deliberazione di G.C. n. 127 del  
08.03.2011, è stato riapprovato il Capitolato Speciale d'Appalto,  
riguardante l'affidamento del servizio del trasporto pubblico e  
scolastico per la durata di 9 (nove) anni, per l'importo complessivo  
di € 12.294.000,00;

- che per l'aggiudicazione dell'appalto, la cui gara identificata con il  
CIG 1420113A4F e CPV 60112000-6, si è provveduto mediante  
procedura aperta, concessioni di servizi, ai sensi dell'art. 30 e  
dell'art. 83 del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii.

- che con Determinazione Dirigenziale n.138/III del 31.05.2011,  
n.447/gen., del 01.06.2011, il servizio di cui all'oggetto è stato  
affidato definitivamente alla Ditta CO.TR.I. Consorzio Trasporti  
Italiani con sede a Roma via Fontanesi n.24 che ha offerto per la  
gestione del servizio secondo il seguente prospetto:

- il 5% (cinqueper cento) di ribasso percentuale sul costo  
chilometrico di € 2,60 del servizio di trasporto scolastico  
messo a base d'asta;

- il 15% (quindicipercento) quale percentuale di rialzo sulle somme incassate per la vendita dei titoli di viaggio da corrispondere al Comune di Terracina;

- il 200% (duecentopercento) quale offerta massima in rialzo per il canone annuo da corrispondere al Comune di Terracina per depositaria.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto del contratto**

Il Comune di Terracina affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, la gestione di Trasporto Pubblico e Scolastico in Terracina, alle condizioni e prescrizioni del presente contratto, del Capitolato tecnico allegato al bando, ivi compresi i relativi allegati, nonché dell'offerta presentata in gara dall'Appaltatore.

L'Appaltatore potrà altresì essere affidatario dei sotto elencati servizi:

1. il trasporto in favore delle scuole e di altri enti che svolgono, anche occasionalmente, servizi di pubblica utilità;
2. il trasporto turistico;
3. il trasporto urbano ed extraurbano in genere;
4. i servizi speciali connessi al trasporto turistico e scolastico;

E' attribuita all'Impresa Affidataria la titolarità del corrispettivo/contributo assegnato dalla Regione Lazio al servizio di TPL del Comune di Terracina, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale. Spetta altresì all'impresa Affidataria ogni altra eventuale provvidenza, riferita al TPL, derivante

da provvedimenti regionali o statali. In tali casi verranno sottoscritti

appositi atti aggiuntivi a recepimento delle variazioni intervenute.

L'Ente Affidante potrà individuare, nel periodo di validità temporale del

presente contratto, particolari ed aggiuntivi obblighi di servizio

mediante opportuna implementazione del programma di esercizio, di

concerto con l'impresa affidataria, previa integrazione del presente

contratto di servizio ed individuazione delle corrispondenti

compensazioni economiche in favore dell'Affidataria.

Il presente contratto è soggetto a revisione:

1. ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta e vi sia il

consenso dell'altra parte, salvo quanto previsto nel

Capitolato Speciale d'Appalto;

2. in caso di provvedimenti legislativi che modifichino in modo

sostanziale il costo necessario ad erogare il presente

servizio;

3. nel caso di affidamento di servizi aggiuntivi ovvero di servizi

complementari alla mobilità.

#### **Art. 2**

#### **DURATA DELL'AFFIDAMENTO DALL'AVVIO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del Servizio ha durata di 9 anni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.

Trascorso il periodo di valenza contrattuale il Comune potrà avvalersi della facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, fino all'avvio operativo dei servizi aggiudicati a seguito di nuova gara e

comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

### Art. 3

#### CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo totale riferito all'intero periodo contrattuale della durata di 9 anni ammonta ad € 11.490.161,94 oltre Iva. Tale importo è comprensivo della quota destinata alla copertura di minori introiti conseguenti a titolo di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie.

Ai soli fini della quantificazione del valore dell'Appalto, si assume quale corrispettivo annuo presunto, che compenserà tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, il corrispondente importo annuale presunto pari ad € 1.388.230,73, calcolato come di seguito dettagliato:


**1.1** € 646.160,66 oltre Iva (10%) per un importo complessivo pertanto di € 710.776,73 per il trasporto pubblico locale.

All'Appaltatore spetterà l'intero finanziamento concesso dalla Regione Lazio, pari ad € 710.776,73 compresa IVA (anno 2010), relativo a Km 403.542,00, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 02.10.2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. 44 del 28.11.2009. Detto contributo regionale sarà erogato all'appaltatore in base alla percorrenza chilometrica. Vista la nota della Direzione Regionale Trasporti – Area Trasporto Pubblico Locale su gomma prot. n° 80914/DA/05/02 del



03/12/2010, con la quale si comunica l'incertezza dei trasferimenti finanziari statali alle Regioni, nonché la prossima rimodulazione della rete dei servizi minimi e dei bacini, il contributo regionale utilizzato per la quantificazione del valore dell'appalto potrebbe subire variazione in diminuzione. A tal fine l'Amministrazione Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n.747 del 07.12.2010 ha stabilito che, per mantenere lo stesso numero di Km. di percorrenza e conseguentemente lo stesso numero di linee di cui all'allegato 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, alla somma derivante dall'eventuale diminuzione del contributo regionale farà fronte con risorse finanziarie proprie.

**1.2** 469.300,00 oltre Iva (10%) per un importo complessivo pertanto pari a € 516.230,00 per il servizio riguardante il trasporto scolastico, il corrispettivo unitario chilometrico pari ad € 2,47, scomputato del ribasso pari al 5% offerto dall'Appaltatore in sede di gara. L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, in rate bimestrali, il corrispondente importo contrattuale annuo, a carico del bilancio Comunale, pari ad € 469.300,00 (€ 2.47 x Km 190.000,00) più IVA (10%),. Ai fini dell'erogazione della predetta rata bimestrale, l'Appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione la documentazione di rito, quale le fatture relative ai Km realmente percorsi e la dichiarazione di regolare svolgimento



del servizio.

**1.3** € 136.224,00 presunti quali introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. In conformità dell'offerta presentata in sede di gara, il 15% degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, dovranno essere versati al Comune.

**1.4** € 25.000,00 presunti per i proventi derivanti dalla pubblicità sui mezzi di Trasporto Pubblico locale.

Si precisa che il corrispettivo annuo di cui al precedente comma 1.1 è erogato direttamente dalla Regione Lazio con rate bimestrali anticipate entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva. Ogni altra eventuale provvidenza, riferita al T. P. L., relativa a provvedimenti regionali o statali, sarà, per quanto di competenza, trasferita direttamente all'Affidataria.

In caso di ritardati pagamenti, saranno riconosciuti all'impresa affidataria, da parte di ciascuno dei soggetti erogatori di corrispettivo e per quanto di competenza, gli interessi per il ritardato pagamento secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/02 .

Competono all'impresa affidataria i contributi riconosciuti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Locali a fronte dello svolgimento del servizio, ivi compresi quelli liquidati in relazione all'applicazione del CCNL autoferrotramvieri. Spettano, altresì, all'impresa affidataria tutti gli adeguamenti del corrispettivo che saranno riconosciuti sulla base delle normative di settore , con particolare riferimento alla delibera Giunta Regionale n. 753 del 2.10.2009 e successive modifiche ed

integrazioni .

Le somme di cui ai punti 1.1 – 1.2 – 1.3– 1.4, sono soggette a variazione annuale dovuta, in particolare:

- al Piano di riparto di finanziamenti regionali ex art.30 della Legge Regionale n.30/98 in favore dei comuni del Lazio per lo svolgimento dei servizi di T.P.L.
- alle variazioni dei proventi derivanti dalla pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico locale;
- alla variazione degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;
- al tasso medio annuo ufficiale di inflazione per il settore trasporti (ISTAT).

#### **Art. 4**

#### **CARTA DELLA MOBILITA'**

L'Appaltatore è tenuto ad adottare una propria "Carta della mobilità", redatta per l' intero territorio oggetto dell'appalto, entro due mesi dalla data di stipula del contratto, così come previsto nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 5**

#### **PARCO MEZZI COMUNALI E DEPOSITERIA**

Il Comune per l'espletamento dei servizi, mette a disposizione, in comodato d'uso l'immobile comunale destinato a deposito per il servizio trasporto pubblico, per una durata pari a quella del presente contratto, composto da autorimessa con ufficio movimentazione, locale adibito ad officina e piazzale antistante l'immobile. La ditta



Appaltatrice dovrà corrispondere al Comune il canone anno di € 60.000,00 oltre Iva, in conformità all' offerta in rialzo pari al 200%, presentata in sede di gara, sul canone di € 20.000,00, stabilito dal Capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente necessaria e funzionale al servizio aggiudicato dell'immobile offerto in comodato d'uso, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità e richiesta.

Il Comune mette a disposizione, inoltre, il parco mezzi che è composto da n. 14 vetture, le cui marche e tipologie sono indicate nell' Allegato 2 del Capitolato Speciale d'Appalto

All'atto della consegna, che avverrà nel luogo indicato dal Comune, saranno effettuate in contraddittorio tra le parti, le verifiche e le constatazioni. Della consegna sarà redatto apposito verbale dalla cui data di sottoscrizione il veicolo sarà posto sotto la responsabilità dell'Appaltatore.

La gestione degli autobus, per quanto concerne la garanzia e l'assicurazione è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad effettuare sia la manutenzione ordinaria, che la manutenzione straordinaria.

L'Appaltatore da e prende atto che rientrano nelle attività di manutenzione straordinaria a proprio carico gli interventi di riparazione per il ripristino della integrità del veicolo in caso di incidenti.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sia sistematici che casuali sulla corretta e completa esecuzione degli interventi. Ove



Handwritten signatures and initials in the right margin of the page.

venissero riscontrate omissioni o ritardi significativi, l' Appaltatore, riceverà un richiamo scritto. Dopo il terzo richiamo il Comune sarà legittimato a risolvere il presente contratto, incamerando la cauzione definitiva.

Alla scadenza del contratto, il Comune e l'Appaltatore effettueranno in contraddittorio una ricognizione delle vetture da riconsegnare, mediante le verifiche e le prove funzionali, ed eventualmente l'ispezione visiva del sottoscocca. Ove venissero riscontrati danni alla carrozzeria o all'allestimento interno, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ripristini necessari, successivamente ai quali si avrà la ricognizione. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Comune effettuerà gli interventi in proprio, addebitando all'Appaltatore i relativi costi.

#### **Art. 6**

#### **ULTERIORI OBBLIGI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a tutte le migliorie proposte nell'offerta presentata in sede di gara.

#### **Art. 7**

#### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONCERNENTI I BENI**

#### **FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO**

Sono a carico dell'appaltatore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza, del deposito mezzi e di altri locali messi a disposizione da parte del Comune, nonché dei beni strumentali.

L'Impresa dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione e pulizia degli

espositori degli orari in numero sufficiente e di tipologia idonea per il servizio, assicurando che le informazioni in essi contenuti siano sempre aggiornate.

### **Art. 8**

## **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONCERNENTI IL PERSONALE**

### **ADDETTO AL SERVIZIO**




1. L'Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel Contratto di Servizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto di Servizio;

2. Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni l'Impresa deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio;

3. E' a carico dell'Appaltatore ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti;

4. L'Appaltatore è tenuto altresì a certificare al Comune, secondo i tempi e le modalità stabilite con legge o atto amministrativo, l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali;

5. In caso di mancata e/o irregolare corresponsione della retribuzione



in favore dei dipendenti, del pagamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, il Comune può sospendere con preavviso di cinque giorni dato mediante Fax, Telegramma o altro strumento o mezzo equipollente la corresponsione dei ratei maturati, l'Appaltatore deve trasmettere al Comune con cadenza trimestrale o in concomitanza della presentazione fattura, copia del DURC in corso di validità;

**6.** Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'Appaltatore a conclusione del rapporto ed a seguito del rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte del Comune, rilasciata a seguito dell'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali;

**7.** Al servizio di trasporto pubblico oggetto del presente appalto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

**8.** I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansione che comportino, a vario titolo, contatti con l'utenza debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e opportuno cartellino di riconoscimento;

**9.** L'Appaltatore ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile d'esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto dal D.M. 20/12/91 n. 448. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di



risoluzione del Contratto di Servizio;

**10.** L'Appaltatore deve trasmettere al Comune, con frequenza annuale, l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**11.** L'Appaltatore dovrà curare la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente;

**12.** per il trasporto pubblico e scolastico sono stati impiegati dal gestore uscente, lavoratori con esperienza pluriennale che possono passare alle dipendenze della ditta aggiudicataria nei limiti da questa riconosciuti necessari, tenuto conto delle condizioni contrattuali vigenti per il personale stabilmente impiegato e non.

**Art. 9**

**INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

**1.** L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Appaltatore, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni) e nel caso di eventi non prevedibili e non imputabili alle parti.

**2.** Nei casi di cui al comma 1, 1' Appaltatore si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni e riduzioni del servizio anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, previo assenso del Comune e informandone tempestivamente e in modo appropriato l'utenza. L'adozione temporanea, da parte dell'Appaltatore, di modalità di esercizio sostitutive in nessun caso potrà creare maggiori oneri in




capo al Comune per il servizio svolto di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

**3.** Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblici, le riduzioni temporanee del servizio da parte dell'Appaltatore, non comportano variazioni del corrispettivo a condizione che l'Appaltatore stesso assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio e informi tempestivamente ed in modo appropriato il Comune e l'utenza.

**4.** Qualora la regolare esecuzione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dal Comune o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, il Comune s'impegna ad informare l'Appaltatore entro 7 (sette) giorni antecedenti l'evento, fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili al Comune (es. cedimento fondo stradale, rottura servizi, etc.) e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al Programma di esercizio.

**5.** Salvo le cause e gli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 3, e con l'eccezione del mancato versamento da parte del Comune del corrispettivo corrispondente ad almeno n. 2 (due) mensilità consecutive, l'Appaltatore non potrà invocare l'inadempimento dell'obbligo contrattuale dell'Ente stesso quale causa di sospensione del servizio.

**6.** In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, per cause diverse da quelle previste nei precedenti



commi 1 e 3, il Comune, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Appaltatore delle spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio il Comune può avvalersi di altre imprese.

**7.** In caso di sciopero del proprio personale, l'Appaltatore garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite con accordo, siglato tra l'Appaltatore e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

**8.** L'Appaltatore garantisce, altresì, la relativa comunicazione al Comune e all'utenza.

**9.** Nel caso d'istituzione del blocco della circolazione ai mezzi privati richiesta dagli Enti superiori, l'Appaltatore s'impegna a garantire l'effettuazione del servizio di trasporto pubblico urbano.

**10.** Non costituisce interruzione del servizio e non comporta quindi riduzione del corrispettivo, quello causato da fermi macchina imprevisti ed imprevedibili.

#### **Art. 10**

#### **MODIFICHE DEL PROGRAMMA D'ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL'ENTE AFFIDANTE**

Il Programma d'esercizio allegato al Capitolato, previa autorizzazione del Comune di Terracina, potrà essere variato, mediante modifica, soppressione o istituzione di linee della rete oggetto del presente contratto, per comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, di razionalizzazione delle reti, ovvero a seguito di

cambiamenti dell'assetto della viabilità e di sopravvenienza di circostanze straordinarie o imprevedibili o dettate da nuove esigenze della domanda di trasporto.

Le suddette variazioni non comportano comunque, variazioni contrattuali e modifiche del corrispettivo chilometrico.

Qualora le esigenze di adeguamento del servizio, comprese le esigenze di pubblica utilità, comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze contenute in un massimo del 20% (venti) del totale, il corrispettivo spettante è rideterminato senza necessità di revisione degli obblighi del contratto applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario e offerto in sede di gara.

I servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi a quelli individuati con il presente contratto possono essere effettuati su richiesta dell'Ente affidante, purché siano previste le relative compensazioni, che restano comunque, a carico dell'Ente stesso.

Il servizio di trasporto pubblico locale e scolastico dovrà essere svolto esclusivamente all'interno del territorio comunale, salvo diversa indicazione deliberata dalla Giunta Comunale con apposito atto.

#### **Art. 11**

#### **INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare tutte le prescrizioni dell'art. 17 del Capitolato, nonché delle proposte migliorative presentate in sede di gara rivolte a garantire un livello adeguato di informazione all'utenza.



2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare la Carta dei servizi redatta secondo quanto previsto dal DPCM 27 luglio 1994.


3. L'Appaltatore s'impegna a gestire il servizio concordando con il Responsabile del servizio trasporti, modalità, orari, e quant'altro riguardi l'operatività del servizio.

4. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nonché quelli indicati in sede di offerta e nel contratto.

5. Il Comune si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni, per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni, che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile. L'Appaltatore deve sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune e adotta tutte le misure che venissero prescritte. E' obbligata altresì all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

6. L'Appaltatore è' obbligato altresì al rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislatura concernente criteri e direttive per l'immatricolazione degli autobus in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico.

7. Sono a carico dell'Appaltatore, le revisioni annuali obbligatorie per



la idoneità alla circolazione, il carburante ed il pagamento delle tasse di proprietà per i mezzi utilizzati per il servizio.

### Art. 12

#### OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. L'Impresa Appaltatore si impegna a presentare al Comune, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

a. l'elenco dei beni strumentali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;

b. I dati relativi alle eventuali convenzioni con altri Enti o Imprese per i servizi di T.P.U. ed agli eventuali contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, il Comune sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga oltre 20 giorni, fermo restando la sospensione dei pagamenti, il corrispettivo sospeso sarà introitato dal Comune a titolo di penale ai sensi del successivo art. 23 del capitolato Speciale d'Appalto.

### Art. 13

#### CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE FINANZIARIE

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e

dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Appaltatore ha costituito, una garanzia fideiussoria definitiva dell'importo di € 1.149.016,19 nella misura prevista dall'art.113 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., rilasciata dalla SAI Assicurazioni, Agenzia 80 Brokers Torino n. M0996157109 in data 10/08/2011. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione definitiva sarà restituita adempiuti gli obblighi contrattuali e risolta ogni eventuale controversia.

#### **Art. 14**

#### **ASSICURAZIONI**

1) L'Appaltatore deve svolgere il servizio di cui all'oggetto del contratto con piena ed esclusiva responsabilità di gestione giuridica ed economica e si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio.

2) E' fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

3) Il Comune ha il diritto di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto pubblico urbano.

4) E' a carico esclusivo dell'Appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi

da persone nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo ed a tale fine l'Appaltatore si impegna a manlevare e garantire il Comune da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti;

5) L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Comune, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali laddove gli stessi non siano giudicati congrui;

6) La dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata al Comune ogni anno.

#### **ART. 15**

#### **SUB AFFIDAMENTI**

L'Appaltatore non può affidare a terzi vettori quote del servizio di trasporto pubblico urbano e trasporto scolastico in oggetto.

#### **ART. 16**

#### **INADEMPIENZE, REVOCA E DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO - PENALI PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E CASI DI**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Le violazioni a cui corrispondono le penali, sono accertate e contestate dal Comune tramite proprio personale appositamente incaricato. Il Comune provvede inoltre, nei casi in cui la contestazione immediata non sia possibile, alla contestazione della violazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi

entro 30 giorni dalla data del fatto da contestare ovvero dalla data in cui il Comune ha avuto piena conoscenza della mancanza.

**2.** L'Appaltatore entro 15 giorni dalla data di notificazione della violazione, ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito dal Comune.

**3.** Il Comune, esaminati gli eventuali scritti difensivi e/o ascoltato l'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta, ritenga fondato l'accertamento delle violazioni provvede, dandone preventiva comunicazione scritta all'Appaltatore, ad applicare la penale prevista dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatta comunque salva la facoltà di richiedere nei casi previsti la risoluzione del contratto ovvero di ritenere il contratto risolto di diritto.

**4.** Il Comune può revocare l'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto, da adottare con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei Servizi o di parte di essi, nonché per mancato inizio del servizio nel termine stabilito, per mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione, in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

**5.** L'Appaltatore incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio ed eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune:

**a)** nel caso che vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi delle normative vigenti o qualora il



gestore sia sottoposto a fallimento.


b) per gravi irregolarità ovvero mancanze in materia di sicurezza del servizio, così come previsto dal contratto di servizio, debitamente contestate;

c) per dichiarazioni falsi o mendaci in sede di gara ed accertate successivamente alla stipula del contratto di servizio;

d) Se nel corso di ciascun anno dei nove previsti nel presente bando ci sarà reiterazione delle inadempienze contrattuali per un numero pari o superiore a 5, il contratto si intende risolto ipso jure.

6. In caso di mancato rinnovo, rescissione, revoca e decadenza dell'affidamento e di cessazione del servizio per qualsiasi causa, ovvero risoluzione del contratto di servizio all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo.


7. Per ogni fattispecie descritta, si applicano le penalità descritte nell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.



#### Art. 17

#### NORMATIVA

Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Appaltatore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.



L'Appaltatore è soggetto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente Contratto di Servizio, nonché all'offerta presentata in sede di gara. Per quanto in essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme

del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione di tutti i documenti riguardanti l'appalto ed i luoghi interessati dal servizio e di quanto altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del Capitolato Speciale d'Appalto.

### Art. 18

#### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di contestazione in merito alla gestione, all'esecuzione e/o interpretazione del contratto e degli obblighi ivi scaturiti, le parti sono tenute a esprimere preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre Arbitri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti, il terzo arbitro che avrà funzione di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai primi due, entro dieci giorni dall'ultima nomina.

In caso di mancato accordo sul terzo arbitro, oppure qualora una delle parti non avesse provveduto a nominare il proprio Arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Latina su istanza della parte che ha interesse.

Saranno comunque osservate le norme di cui agli art. 806 e seguenti C.P.C.:

Il Collegio svolgerà la sua attività presso il domicilio eletto dal

Presidente degli arbitri e giudicherà secondo diritto. La decisione sarà pronunciata entro 90 giorni dalla nomina del Presidente.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso;

3. Si stabilisce che il foro competente è quello di **Latina**.



### **Art. 19**

#### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio. A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari a far data presso la Banca popolare di Sondrio con i seguenti dati identificativi del conto corrente: Agenzia n° 5 Portonaccio - Codice IBAN: IT42r0569603205000005730x08

Intestatario del conto: Sig. Antonio Pompili - C.F. PMPNTN37B22G293C - in qualità di legale rappresentante.

In caso di modifiche, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Comune di Terracina gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.





**Art. 20**

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO  
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI  
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della l. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto.
2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune, in forma di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. Qualora il comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

**Art. 21.**

**RISERVA DI VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA  
DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l'art. 3 della Legge 136/2010.

**ART. 22**



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

### **ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n°490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n°252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575, in base alle certificazioni, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n° 252 del 1998, rilasciata in data 10.03.2011 al numero CEW/19712/2011/CRM0721 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.-

#### **Art. 23**

### **RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll.pp. 19 aprile 2000, n° 145.

#### **Art. 24**

### **SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

**PER IL COMUNE** Dott. Ing. Alfredo Sperlonga

**L'APPALTATORE** Sig. Antonio Pompili

**IL SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Luigi Pilone

Il sottoscritto Sig. Antonio Pompili della Società Consorzio Trasporti

Italiani – CO.TR.I. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni

oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e

che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1341 Il comma C.C. si

sottoscrivono specificamente i seguenti articoli 9, 10, 11, 14, 15, 16,

18 e 20.

**PER IL COMUNE** Dott. Ing. Alfredo Sperlonga

**L'APPALTATORE** Sig. Antonio Pompili

**IL SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Luigi Pilone

